



CITTÀ DI POTENZA

U.D. POLIZIA LOCALE

Oggetto: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, connesso alla Sentenza esecutiva n. 888/2024 (R.G. n. 423/2024) del Giudice di Pace di Potenza favorevole all'avvocato NOTA Giuseppe - Importo: € 162,60.

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che in data 05.12.2024, dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Potenza, in persona della Dott.ssa Maria Rosaria Bonifacio, si teneva l'udienza conclusiva della causa civile iscritta al n. 423/2024 R.G. promossa dall'avvocato NOTA Giuseppe, rappresentato e difeso da sè stesso, contro il COMUNE di POTENZA, per opposizione avverso il verbale di contestazione n. VX192068/2024 redatto dalla Polizia Locale di questo Ente, a seguito della violazione dell'art. 142, del C.d.S.;

PRESO ATTO che il Giudice di Pace adito, dedotto *ex actis* che l'apparecchiatura autovelox K53800 Speed, utilizzata per il rilievo della violazione in menzione, è munita della sola approvazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e che *"Pertanto, l'assenza di regolare omologazione induce a ritenere non provato il presupposto della sanzione contestata."*, con la sentenza n. 888/2024, accoglieva il ricorso, per l'effetto annullava il verbale e condannava questo Ente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente avv. NOTA Giuseppe, stabilite in € 143,00, di cui 43,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.N.P.A., come per legge;

DATO ATTO che con p.e.c. del 24/02/2025, registrata il 25/02/2025 al n. E0019396/2025 di protocollo generale, perveniva a questo Ente la sentenza *de qua* e contestualmente la richiesta del pagamento di quanto dovuto;

POSTO che l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che *"1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;



d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*
- il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *“come un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull’ente (...) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali.”*;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli: di **certezza**, cioè effettiva esistenza dell’obbligazione di dare; di **liquidità**, nel senso che deve essere individuato il soggetto economico creditore; il **debito** deve essere definito nel suo ammontare e l’importo deve essere determinato o determinabile mediante una semplice operazione; di **esigibilità**, nel senso che sia determinata la scadenza del pagamento e che esso non sia subordinato a condizione;

CONSIDERATO che:

- a) la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall’art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l’Ente (*cf. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013*) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- b) ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- c) il 1° comma, lett. a), dell’art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l’art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l’Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

PRESO ATTO del parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base al quale: *“... La giurisprudenza della Corte dei conti (cf. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall’art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l’an e il quantum del*

debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale. In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.). Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso. Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR). In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.";

RITENUTO, pertanto, che il provvedimento in argomento è finalizzato a riconoscere la legittimità del debito nato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese, e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

DATO ATTO che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dal titolo esecutivo, l'adozione del provvedimento di riconoscimento del debito deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

CONSIDERATO che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

LETTA la Direttiva della Segreteria Comunale prot. n. 77230 del 12/10/2020 avente ad oggetto: “*Debiti fuori bilancio. Direttiva*”;

VERIFICATO che ricorrono i presupposti di cui all’art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, per procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 17 marzo 2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027”;

PRESO ATTO che la copertura necessaria a garantire il finanziamento delle spese derivanti dal presente provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio viene individuata sul Bilancio di previsione finanziario dell’Ente per il triennio 2025-2027, esercizio finanziario 2025 - capitolo 1808/010, ove risulta esservi capienza e disponibilità per la spesa indicata in oggetto;

ACCERTATO che il credito di cui alla sentenza n. 888/2024 (RG n. 423/2024), emessa dal Giudice di Pace di Potenza, non è prescritto ai sensi dell’art. 2953 del c.c.;

DATO ATTO che il provvedimento *de quo* necessita del parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- a) lo Statuto dell’Ente;
- b) il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- c) il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

In considerazione di tutto quanto sopra premesso ed esposto, si propone al Consiglio Comunale di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

1. **di riconoscere** la legittimità del debito fuori bilancio rientrante nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1) dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto derivante dalla sentenza esecutiva n. 888/2024 (RG n. 423/2024) emessa dal Giudice di Pace di Potenza, documento questo conservato agli atti dell’U.D. Polizia Locale, nella misura di € 162,60 in favore dell’opponente avv. NOTA Giuseppe, così come stabilito dal giudice;
2. **di dare atto** che la spesa complessiva di € 162,60, come quantificata da giusta documentazione agli atti della Polizia Locale, trova copertura finanziaria sul Bilancio di previsione finanziario dell’Ente per il triennio 2025/2027 – esercizio finanziario anno 2025 - sul capitolo 1808/010 - ove risulta esservi capienza e disponibilità per la spesa indicata in oggetto;
3. **di dare atto** che il competente Ufficio di Segreteria Generale provvederà all’invio del presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli organi di controllo, ai sensi dell’art. 23, comma 5) della legge 289/2002;

4. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Santoro



II SINDACO

Avv. Vincenzo Telesca

Firmato
digitalmente da

**VINCENZO
TELESCA**

CN = VINCENZO
TELESCA

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente **parere: FAVOREVOLE**

Potenza, 13 giugno 2025

La Dirigente

Dott.ssa Maria Santoro



Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente **parere: FAVOREVOLE**

Potenza,

Il Dirigente

Dott. Vito Di Lascio



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

COMUNE DI POTENZA		
CAT	CLASS	FASC
25 GIU. 2025		
62253		
Prot. n°		

COMUNE DI POTENZA

(Provincia di POTENZA)

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n.69 Data 25/06/2025	OGGETTO: <i>Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, Giudice di Pace di Potenza, (rif. Sentenza esecutiva n. 888/2024 - R.G. 423/2024), per euro 162,60, Sig. Nota Giuseppe.</i>
---------------------------------	--

L'anno duemilaventicinque, il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 11:10, l'Organo di revisione economico finanziario nominato con delibera n. 132 del 31 ottobre 2023, composto dal dott. Mario D. A. Gallicchio, dalla dott.ssa Coviello Maria Carmela, dal Rag. Marchisella Vito si è riunito, presso la sede comunale di San Antonio La Macchia, per esprimere il proprio parere in merito al riconoscimento di debito fuori bilancio contenuto nella proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 16 del 17/03/2025 di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025-2027;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 17 del 17.03.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 102 del 11.04.2025 con la quale sono state approvate le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2024;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 58 del 28.05.2025 di approvazione del Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio finanziario 2024;

ESAMINATA la proposta di deliberazione, trasmessa dagli uffici tramite pec in data 24/06/2025, riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, Giudice di Pace di Potenza, (rif. Sentenza esecutiva n. 888/2024 - R.G. 423/2024), per euro 162,60, Sig. Nota Giuseppe, così suddiviso:

- 100,00 per onorari;
- 15,00 per spese generali 15%;
- 4,60 per CAP 4%;
- 43,00 per spese esenti;

Totale complessivo € 162,60.



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

VISTI

- la relazione istruttoria allegata alla proposta di deliberazione;
- il parere favorevole attestante la regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente dell'Unità di Direzione Polizia Locale dott.ssa Maria Santoro in data 13/06/2025;
- il parere favorevole sulla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Vito Di Lascio in data 18/06/2025;
- gli artt. 194 e 239 del D.Lgs. 267/2000;

ATTESO che risulta un debito fuori bilancio riconoscibile per **€ 162,60**;

PRESO ATTO che la spesa di **€ 162,60** trova copertura sul capitolo di spesa 1808/010, del Bilancio di previsione 2025 – 2027 esercizio finanziario 2025;

ESPRIME

parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il Collegio invita l'Ente a compiere, qualora non sia già stato fatto, le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità ai fini di conseguenti azioni di rivalsa.

Inoltre i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio vanno adottati con tempestività, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente per eventuali interessi o spese e quant'altro.

RAMMENTA

che la consistenza dei debiti fuori bilancio, riconosciuti nel corso dell'esercizio, concorre a determinare un parametro di deficitarietà strutturale, come previsto dal D.M. del 04/08/2023;

il Collegio richiama l'attenzione sull'obbligo derivante in capo all'Ente dall'art. 23 comma 5 L.289/2002 circa la trasmissione del provvedimento di riconoscimento del debito alla competente Procura Regionale presso la Corte dei Conti.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Mario D.A. Gallicchio

Dott.ssa Coviello Maria Carmela

Rag. Vito Marchisella



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

